

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 14-4382

Zona logistica semplificata ZLS "Porto e retroporto di Genova" - Art.7, comma 1 bis DL 109/2018, convertito con L. 130/2018 - Disposizioni per l'individuazione di ulteriori ambiti territoriali da proporre ai fini dell'inserimento nelle perimetrazioni retroportuali.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- Il Decreto Legge n. 109/2018 (Decreto Genova) convertito con Legge n. 130/2018, all'art. 7 dispone: *“Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure”*;
- tale provvedimento normativo, nella sua formulazione originaria, ha quindi istituito una ZLS straordinaria, definendo i territori interessati all'attività retroportuale siti, oltre che in Regione Liguria, in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Alle ZLS si applica, per esplicito riferimento di legge, la disciplina del DPCM 12/2018 (avente ad oggetto il Regolamento per l'istituzione delle Zone Economiche Semplificate);
- con nota Prot. n. 20855/18000 il Presidente della Regione Piemonte in data 6/11/2019, ha comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito AdSPMLO), la designazione dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione, quale componente nel Comitato di Indirizzo della ZLS “Porto e retroporto di Genova”; la Regione ha altresì partecipato ai tavoli tecnici promossi dall'AdSPMLO finalizzati all'attivazione della ZLS;
- le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) derivano dalle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui al “Decreto Mezzogiorno” e sono state previste dalla Legge finanziaria 2018 per estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità di individuare ambiti territoriali nei quali applicare regimi autorizzativi e talvolta fiscali agevolati;
- per ZES si intende un'area geograficamente ben delimitata e chiaramente identificata, sita all'interno dei confini dello Stato (v. art. 4 comma 2 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 (c.d. «Decreto Mezzogiorno»), convertito nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, poi attuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri –DPCM 25 gennaio 2018 n. 12;
- la ZES deve comprendere un'area portuale, collegata alla rete trans-europea dei trasporti (TEN-T), con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013, e può essere composta da aree territoriali anche non direttamente adiacenti, purché aventi un nesso economico funzionale con il porto; ai sensi dell'art.6, lett. d) del DPCM n. 12/2018, le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate;
- le ZLS di cui alla Legge Finanziaria 2018, così come le ZES di cui al Decreto Mezzogiorno, sono quindi composte da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, ma non possono comprendere zone residenziali;
- con la Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 121 (cd “Decreto Infrastrutture”) è stato modificato il comma 1bis dell'art. 7 del Dlegge 109/2018 convertito in Legge 130/2018 stabilendo, che: *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su*

proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali”.

Premesso, inoltre, che:

- il comma 1bis, dell’art. 7 del Decreto Genova, convertito in Legge 130/2018, così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Infrastrutture, consente alle Regioni di promuovere l’inserimento di ulteriori siti retroportuali della ZLS Porto e Retroporto di Genova, oltre a quelli già individuati al comma 1 del medesimo articolo, prevedendo che la proposta sia corredata di un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali;
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (di seguito PRMT), approvato con DCR n 256-2458 del 16/1/2018 ai sensi della l.r. 1/2000, articolo 4, comma 4, individua, tra le principali linee strategiche, la promozione di modalità sostenibili per il trasporto merci, la riduzione delle emissioni inquinanti e di gas serra in atmosfera dovute al settore trasporti, la riduzione progressiva delle merci trasportate su strada e l’aumento dell’indice di qualità logistica regionale, l’ottimizzazione del trasporto merci a livello internazionale, regionale ed urbano privilegiando, per quanto possibile, la modalità ferroviaria secondo principi che coniughino la sostenibilità allo sviluppo economico del territorio.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- il territorio regionale piemontese vede la presenza di tre realtà logistiche di primaria importanza, rappresentate dagli Interporti a rilevanza nazionale, secondo la Legge 4 agosto 1990, n. 24: Rivalta Scrivia, Novara CIM e Torino SITO;
- al fine di procedere con l’individuazione di ulteriori ambiti in territorio piemontese, che presentino correlazioni con il Porto di Genova, da promuovere per l’inserimento nella ZLS Porto e retroporto di Genova secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 1 bis del decreto legge 109/2018 convertito con legge 130/2018 e s.m.i. anche al fine di incrementare le potenzialità del sistema logistico piemontese e supportare, in accordo con le previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale regionali, lo sviluppo economico e ambientalmente sostenibile del proprio territorio, risulta che:
 - procedere con tale individuazione attraverso un invito alle Amministrazioni Comunali a promuovere ambiti all’interno dei propri territori;
 - definire linee di indirizzo per la selezione delle porzioni di territorio ammissibili e criteri per la selezione degli ambiti da promuovere per l’inserimento quali retroporti della ZLS di cui al DI 190/2018;
 - prevedere che la ZLS “Porto e retroporto di Genova” includa tutti e tre gli Interporti presenti in territorio piemontese di rilevanza nazionale secondo la Legge 240/1990 e che pertanto si ritiene di promuovere l’inserimento, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 7 del decreto legge 109/2018 convertito con legge 130/2018 e s.m.i., anche degli Interporti Novara CIM e Torino SITO, in aggiunta all’ambito retroportuale di Rivalta Scrivia, già individuato nella formulazione originaria del disposto normativo;
- prevedere, inoltre che:
 - la procedura di selezione degli ambiti in argomento ha carattere esplorativo e non comporta l’assunzione di alcun impegno da parte della Regione nei confronti delle Amministrazioni Comunali che avvanzeranno le loro proposte, e che la formale individuazione di nuovi ambiti

retroportuali avverrà, secondo disposizione di Legge, con DPCM su proposta dei Ministeri competenti per materia.

Preso atto che:

con nota prot. PG/2021/246439 in data 20/7/2021 è stato inviato dalla Regione Liguria al Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale lo schema Piano di Sviluppo Strategico della “ZLS Porto e retroporto di Genova”;

lo schema di Piano di Sviluppo Strategico di cui sopra è stato proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e i relativi contenuti sono stati condivisi con gli Assessori delle Regioni interessate (Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte) nel corso di specifico incontro tenutosi in modalità video in data 28/5/2021 e le proposte di ulteriori inserimenti di ambiti retroportuali che verranno avanzate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge 109/2018 convertito con legge 130/2018 e s.m.i. dovranno trovare coerenza con i contenuti di tale documento.

- in fase attuativa, l’onere della dimostrazione della correlazione con il Sistema portuale sarà a carico dei Soggetti che si insedieranno nella ZLS.

Visto:

- Il Decreto Legge n. 109/2018 (Decreto Genova);
- la Legge n. 130/2018 di conversione del Dl 190/2018 e ss.mm.ii;
- la Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 121/2021 (cd “Decreto Infrastrutture”);
- lo schema di Piano di Sviluppo Strategico proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale trasmesso da parte della Regione Liguria la Gabinetto del competente Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di disporre, al fine di individuare ulteriori siti retroportuali nel territorio regionale da proporre per l’inserimento nella ZLS “porto e retroporto di Genova” secondo quanto previsto dal comma 1bis dell’art. 7 del DL 190/2018, convertito in Legge 130/2018 e s.m.i.:

a di includere nella proposta regionale di cui al precedente punto, per le motivazioni illustrate in premessa, gli Interporti di rilevanza nazionale Novara CIM e Torino SITO;

b di procedere altresì mediante invito alle Amministrazioni Comunali interessate per raccogliere ulteriori proposte da selezionare per le finalità in di cui sopra;

c di definire le linee di indirizzo per l’individuazione degli ambiti del territorio regionale da invitare ed i criteri di ammissibilità per la selezione della proposte ricevute a seguito dell’invito di cui al precedente punto, così come illustrati nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

d - che l’istruttoria per la selezione delle proposte ricevute sarà effettuata, senza oneri aggiuntivi, da apposita commissione tecnica costituita da n. 2 componenti da individuare nelle strutture delle Direzioni Regionali competenti per materia e da un componente esterno individuato dall’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione, nonché la costituzione della suddetta Commissione ed il coordinamento dei suoi lavori;

e - dare atto che la procedura di selezione degli ambiti in argomento ha carattere esplorativo e non comporta l'assunzione di alcun impegno da parte della Regione nei confronti delle Amministrazioni Comunali che avanzeranno le loro proposte e che la formale individuazione di nuovi ambiti retroportuali avverrà, secondo disposizione di Legge, con DPCM su proposta dei Ministeri competenti per materia;

f - che, in fase attuativa, l'onere della dimostrazione della correlazione con il Sistema portuale sarà a carico dei Soggetti che si insedieranno nella ZLS;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione di atti ed iniziative necessarie per l'attuazione del presente provvedimento, sulla base delle indicazioni, linee guida e criteri assunti con il presente provvedimento

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO ALLA DGR N. del

Indicazioni e criteri per la selezione delle proposte di inserimento di ulteriori siti retroportuali nella “ZLS Porto e Retroporto di Genova” secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 1 bis del decreto legge 109/2018 convertito con legge 130/2018 e s.m.i.

Indicazioni per la definizione degli ambiti ammissibili

Le proposte di inserimento di nuovi ambiti retroportuali nella ZLS “Porto e retroporto di Genova” dovranno essere in coerenza:

- con le zone portuali per esplicita indicazione di Legge
- con le strategie delineate con il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, (approvato con DCR n 256-2458 del 16/1/2018 ai sensi della l.r. 1/2000, articolo 4, comma 4), che individua, tra le principali linee strategiche, la promozione di modalità sostenibili per il trasporto merci, la riduzione delle emissioni inquinanti e di gas serra in atmosfera dovute al settore trasporti, la riduzione progressiva delle merci trasportate su strada e l’aumento dell’indice di qualità logistica regionale, l’ottimizzazione del trasporto merci a livello internazionale, regionale ed urbano privilegiando, per quanto possibile, la modalità ferroviaria secondo principi che coniughino la sostenibilità allo sviluppo economico del territorio

Sulla base di tale assunto saranno ritenute ammissibili le proposte che perverranno da parte dei Comuni Piemontesi i cui siti perimetrabili siano dotati delle seguenti caratteristiche:

- essere ricompresi in una distanza massima di 180km dal Porto di Genova – tale distanza sarà calcolata lungo le direttrici autostradali e/o ferroviarie della Rete TEN-T principale o di adduzione
- essere sedi di scali ferroviari/intermodali merci attivi o in prossimità massima di 10 km dagli stessi e/o essere in prossimità di casello autostradale o comunque trovarsi ad una distanza massima di 10 km da un casello autostradale

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato con apposita documentazione tecnica e relazione esplicativa da parte dell’Amministrazione proponente

Criteri di selezione e caratteristiche delle aree

Gli ambiti territoriali che le amministrazioni comunali potranno proporre ai fini dell’inserimento dovranno rispettare i seguenti criteri e caratteristiche:

- a) la compatibilità urbanistica con la tematica inerente la destinazione logistica e la conformità urbanistica con la destinazione d’uso, deducibili dalla specifica norma di attuazione dell’area, considerando le aree a destinazione logistica, produttivo-logistica, interporto, centro intermodale, produttivo, produttivo-artigianale, ferroviaria, etc...;
- b) l’assenza di vincoli di qualsivoglia natura (paesaggistica, ambientale, pericolosità, etc.)

e dovranno inoltre possedere almeno una delle seguenti:

- c) la vicinanza del sito con i caselli autostradali (10Km);
- d) la prossimità a scali ferroviari/intermodali merci (10km)

Ciascuna Amministrazione Comunale potrà proporre ai fini della perimetrazione al massimo n. 1 sito

Per ciascun sito individuato dovrà essere presentata:

- la rappresentazione cartografica
- una scheda informativa sintetica sulla situazione generale del Comune e nel dettaglio sulle caratteristiche del sito descrivendo:
 - gli indirizzi strategici del Piano Territoriale Regionale

- le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale
 - la normativa del piano regolatore comunale (PRGC) vigente approvato o in itinere e l'indicazione se l'area sia edificata, edificata in parte o non edificata
 - l'adeguamento del PRGC e la compatibilità del sito col PAI
 - la vicinanza con ferrovie/caselli autostradali/ strada a grande percorrenza
 - la dimensione dell'area in mq.
 - l'indicazione della prossimità di vincoli di qualsivoglia natura
- una relazione che, per l'area oggetto di richiesta, motivi adeguatamente la possibilità di inserimento nelle perimetrazioni di ZLS, evidenzi la correlazione (effettiva o potenziale) con il sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e che possa costituire contributo al piano di sviluppo strategico di cui al comma 1 bis dell'art. 7 del decreto legge 109/2018 convertito con legge 130/2018 e s.m.i.

Saranno da privilegiare gli ambiti di riordino, razionalizzazione e riassetto funzionale delle aree logistico/produttive esistenti evitando nuove previsioni in aree libere al fine di minimizzare il consumo di suolo e che presentino caratteristiche idonee allo sviluppo dell'intermodalità e o/di modalità ambientalmente sostenibili per la movimentazione ed il trasporto delle merci

In fase attuativa risulterà indispensabile la dimostrazione del nesso economico-funzionale con il Porto dell'attività insediata nella ZLS